

*Regolamento
generale
delle entrate tributarie*

Sommario

| | |
|---|---|
| Art. 1- Ambito e scopo del Regolamento | 3 |
| Art. 2 - Entrate tributarie comunali | 3 |
| Art. 3 - Regolamenti specifici | 3 |
| Art. 4 - Forma di gestione | 3 |
| Art. 5 - Soggetti responsabili della gestione..... | 3 |
| Art. 6 - Attività di controllo | 3 |
| Art. 7 - Rimborsi, versamenti e compensazioni..... | 4 |
| Art. 8 - Gli atti soggetti ed esclusi dal contraddittorio..... | 4 |
| Art.9 – il procedimento di partecipazione del contribuente al contraddittorio..... | 5 |
| Art.10 – Esercizio dell'autotutela | 6 |
| Art. 11 - Rateazione | 6 |
| Art. 12 – Accollo | 7 |
| Art. 13 – Sospensione e differimento dei termini di versamento..... | 7 |
| Art. 14 Finalità e ambito di applicazione | 7 |
| Art. 15 - Definizione di irregolarità tributaria | 7 |
| Art. 16 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente | 7 |
| Art. 17 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento..... | 8 |
| Art. 18 - Decorrenza irregolarità tributaria..... | 8 |
| Art. 19 - Fallimento del debitore tributario | 8 |
| Art. 20 – Norme di rinvio | 8 |
| Art .21 – Entrata in vigore | 8 |

CAPO I

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della Potestà Regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dall'articolo 50 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, definire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, disciplinare le fattispecie previste dallo statuto del contribuente in cui l'ente può esercitare un margine di discrezionalità, fornire all'ufficio uno strumento regolatorio per le attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali.
3. Le attività finalizzate all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali devono avvenire nel rispetto dei principi stabiliti della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).
4. L'accertamento dei tributi può essere effettuato dal comune anche nelle forme associate previste negli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs 267/2000.

Art. 2 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 3 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, privilegiando, possibilmente, la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

Art. 5 - Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali, compresa l'attività di verifica, controllo ed accertamento compete al funzionario responsabile.
2. Qualora si deliberi di affidare ai soggetti di cui all'art. 52. comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e della attività connesse.

Art. 6 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni sulla base di trasparenti criteri predeterminati tenendo conto dell'economicità dell'attività, delle scadenze di legge, della capacità operativa dell'ufficio tributi.
2. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento tributario.

3. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Nell'attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si procede quando l'importo del tributo, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00(trenta) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
5. Per il potenziamento dell'ufficio tributi e per incentivare l'attività di controllo, se previsto dalla normativa, è costituito, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 7 - Rimborsi, versamenti e compensazioni

1. I versamenti ed i rimborsi non sono dovuti, per ciascun tributo, per importi inferiori od uguali al minimo fissato dalla normativa (12,00 €).
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute o la compensazione tra debiti e crediti tributari deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Le compensazioni possono avvenire per la medesima o per le diverse fattispecie di tributi comunali. La compensazione può avvenire anche per periodi di imposta diversi purché il credito a favore dell'ente preceda il debito. Nel caso di compensazioni non si applicano interessi alle somme a debito e a credito.
4. Non si procede al rimborso del credito o si procede solo per la parte eccedente il valore dell'eventuale debito nel caso in cui il contribuente si trovi nelle condizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento;
5. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale.
6. I versamenti dei tributi comunali si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

CAPO II

IL CONTRADDITTORIO

Art. 8 - Gli atti soggetti ed esclusi dal contraddittorio

1. Il contribuente ha il diritto di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica (principio del contraddittorio).
2. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo le seguenti deroghe per le quali non sussiste il diritto al contraddittorio:
 - a) gli avvisi di accertamento tributari per omesso o insufficiente versamento emessi sulla base di comunicazioni precedentemente inviate al contribuente (come, ad esempio, gli avvisi o i solleciti bonari Tari);
 - b) gli avvisi di accertamento tributari per omesso o insufficiente versamento emessi sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente o di liquidazione sulla base delle informazioni già note al Comune, per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione (come, ad esempio, la rendita catastale e la sua rettifica, la categoria catastale e la sua rettifica, il possesso e la percentuale di possesso di un immobile, la residenza anagrafica, la superficie metrica catastale, l'attivazione o la cessazione di un contratto di locazione/comodato d'uso gratuito, ecc);
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rigetto delle istanze di cui al successivo articolo 10;
 - f) gli atti della riscossione coattiva successivi alla notifica di un avviso di accertamento già notificato al contribuente (come ad esempio l'iscrizione di ipoteca, il preavviso e fermo

- amministrativo, il pignoramento presso terzi, ecc);
- g) il rifiuto espresso o tacito al rimborso di tributi, sebbene il procedimento amministrativo possa prevedere il coinvolgimento del contribuente, finalizzato all'acquisizione di ulteriori informazioni, ma non con i vincoli e le conseguenze giuridiche previsti per gli atti obbligatoriamente soggetti al contraddittorio.
 - h) il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - i) sono considerati automatizzati e quindi esclusi dall'obbligo di contraddittorio, gli atti emessi dall'ente basati su dati dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso;
 - j) nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione allorquando, esemplificativamente, il contribuente non fornisce alcuna garanzia di solvibilità non essendo titolare di alcun reddito o di diritti di proprietà su beni mobili ed immobili o i beni mobili ed immobili aggredibili a tutela del credito sono già gravati da ipoteca ed avviabili ad esecuzione forzata. L'ente impositore esplicita le ragioni che giustificano il "fondato timore" di perdere la garanzia del credito, al fine di ridurre potenziali contestazioni ed il ricorso al contenzioso.
 - k) gli altri atti previsti dalla normativa vigente;
3. Saranno soggetti al diritto al contraddittorio, quindi, gli atti con i quali l'enteimpositore disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dalcontribuente (o fruita dal contribuente in assenza di obbligo dichiarativo come ad esempio l'esenzione IMU sulla prima casa), oppure quando la determinazione della base imponibile non èoggettiva, come nel caso del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU (nell'ipotesi in cui le aree non siano state oggetto di preventivadichiarazione, o quando l'ente contesti la congruità del valore dichiarato). Parimenti rientrano nell'obbligo del contraddittorio gli accertamenti TARI e le rettifiche TARI di superfici complesse (centri commerciali, unitàproduttive artigianali, commerciali e industriali, cinema, ecc.) per le qualinon sia di immediata individuazione la dimensione delle superfici esenti o dadestinare a specifiche e differenziate categorie tariffarie.
4. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art.9 – il procedimento di partecipazione del contribuente al contraddittorio

1. Per consentire il contraddittorio, il comune comunica al contribuente, lo schema di atto di cui all'articolo precedente, assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
2. Il contribuente deve trasmettere, formalmente, all'ente con PEC/raccomanda RR/consegna a mano all'ufficioprotocollo le proprie controdeduzioni allegando tutta la documentazione che ritiene utile, entro i termini previsti dal comma precedente.
3. L'atto trasmesso al contribuente deve indicare:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggioriimposte;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione dieventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre la documentazione del fascicolo;
4. Trascorso il termine dei 60 giorni previsto dal comma 1 il comune emette l'atto tenendo conto dell'esito del contraddittorio argomentando, le ragioni dell'eventuale mancato o parziale accoglimento delle stesse;
5. Nel caso di inerzia da parte del contribuente,se l'atto di cui al comma precedente già notificatoè completo di tutti gli elementi essenziali che contraddistinguono l'accertamento esecutivo, non è necessaria una nuova trasmissione formale.

CAPO III

AUTOTUTELA

Art.10 – Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il funzionario responsabile del tributo esercita l'annullamento obbligatorio entro un anno dalla definitività dell'atto, quindi un anno dal decorso dei sessanta giorni previsti per la sua impugnazione, e ciò in ragione della necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici, ferma restando la possibilità di intervento ai sensi del successivo art. 10-quinquies dello Statuto del Contribuente.
5. Fuori dei casi di cui al comma 1, il funzionario responsabile può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
6. L'autotutela facoltativa è discrezionale e può essere esercitata sia d'ufficio che ad istanza del contribuente.
7. L'esercizio dell'autotutela facoltativa trova un limite nella presenza di una sentenza passata in giudicato ed in caso di prescrizione.

CAPO IV

RATEAZIONE, ACCOLLO, DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Art. 11 - Rateazione

1. Per consentire al contribuente, qualora quest'ultimo versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, di adempiere all'obbligo tributario è ammessa la rateazione della somma accertata e divenuta esecutiva, su istanza del contribuente, con la definizione di un piano di rateazione secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 12 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il debitore e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 13 – Sospensione e differimento dei termini di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

CAPO V

STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA EVASIONE TRIBUTARIA

Art. 14 Finalità e ambito di applicazione

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
2. Le previsioni di cui agli articoli seguenti si applicano anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione, in quest'ultimo caso, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente articolato
3. Sono escluse dall'applicazione dell'articolato seguente le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 15 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Vi è irregolarità tributaria allorché, un contribuente abbia accumulato un debito, relativo ad uno o più tributi superiore ad euro 1.000,00.
2. Il debito deve risultare da uno o più avvisi di accertamento definitivi e notificati a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria - non sospesi amministrativamente o giudizialmente e per i quali, se eventualmente interessati, non è stato rispettato il piano di rateazione concordato.

Art. 16- Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive per l'esercizio delle quali la normativa prevede la presentazione di istanza / domanda ai fini del rilascio di Autorizzazioni/Concessioni, o per le quali è prevista la presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività (art. 19 legge 241/1990) ovvero per le quali è prevista la presentazione di semplice Comunicazione (avente in ogni caso gli effetti dell'art. 19 della L. 241/1990) che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, rinnovi o prosecuzione dell'attività. L'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
2. A tal fine l'ufficio tributi e/o il concessionario di tributi comunali trasmette le posizioni tributarie irregolari dei soggetti di cui al comma precedente all'ufficio competente alla

sospensione/revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività.

- Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni di cui al comma 1, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
- Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
- Qualora gli interessati abbiano avviato l'attività a seguito di presentazione di una Scia o di una comunicazione, ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990, si provvede all'adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
- I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.
- In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 17 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

- Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 18 -Decorrenza irregolarità tributaria

- Nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) le misure previste negli articoli del presente capo si applicano per le irregolarità tributarie derivanti da avvisi di accertamento emessi relativamente all'annualità 2015 e successive.

Art. 19 - Fallimento del debitore tributario

- Per i contribuenti che si trovino in situazione di irregolarità tributaria così come identificata nel precedente art. 16 per i quali ricorrano i requisiti di cui alla legge fallimentare vigente, l'ente procede alla richiesta di fallimento della società avuto riguardo alla situazione di comprovata insolvenza (assenza di pagamenti) protrattasi per almeno un quinquennio, al contesto occupazionale e sociale in cui opera la società, ai benefici che l'ente può trarre dalla attivazione della procedura di fallimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Norme di rinvio

- Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
- Qualora entrate di altra natura non dovessero avere una regolamentazione specifica, è possibile assoggettarle al presente regolamento nei limiti della compatibilità di esso con la natura della entrata.

Art.21 – Entrata in vigore

- Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2024.